

555.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 5 – Articolo 6, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	10, 12
Missioni vevoli nella seduta del 23 giugno 1999	3	Interrogazioni a risposta immediata	16
Progetti di legge (Annunzio)	3, 4	(Sezione 1 – Ruolo del Sismi nelle indagini sull'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin)	16
Procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	4	(Sezione 2 – Incidente del traforo del Monte Bianco)	17
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 3 – Situazione economico-finanziaria italiana con riferimento ai parametri di Maastricht)	17
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5	(Sezione 4 – Trattamento del collaboratore di giustizia Salvatore Cancemi)	18
Progetti di legge nn. 4493-325-382-406-522-589-901-1089-1842-2036-2087-2341-2460-2550-2680-2818-3262-4466-5008-5173	6	(Sezione 5 – Decreto legislativo in materia sanitaria)	18
(Sezione 1 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	6	(Sezione 6 – Situazione dei campi nomadi) .	19
(Sezione 2 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	7	(Sezione 7 – Ritardi nell'erogazione degli aumenti delle pensioni sociali)	19
(Sezione 3 – Articolo 4, emendamenti e subemendamento)	8	(Sezione 8 – Interventi post-bellici nell'area balcanica)	19
(Sezione 4 – Articolo 5 ed emendamenti) ..	10	(Sezione 9 – Iniziative per la riforma dello Stato sociale)	20

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Interpellanze e interrogazioni	21	(Sezione 3 — Brevetto per la produzione di somatostatina da parte della ditta Therapicon)	24
(Sezione 1 — Modalità di svolgimento dell'elezione del presidente della Croce Rossa Italiana nell'aprile 1998)	21	(Sezione 4 — Prestazioni mediche a pazienti sieropositivi)	24
(Sezione 2 — Impiego di antibiotici come additivi nei mangimi animali)	23	(Sezione 5 — Organizzazione delle ASL e delle aziende ospedaliere nel Lazio)	25

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 23 giugno 1999.**

Acquarone, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Muzio, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rodeghiero, Sinisi, Susini, Treu, Turco, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Mangiacavallo, Martinat, Mattioli, Melandri, Morgando, Muzio, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rodeghiero, Selva, Sinisi, Susini, Treu, Turco, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 giugno 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ALOISIO: « Disposizioni in materia di riprese satellitari del territorio nazionale » (6157);

ALOISIO: « Disposizioni concernenti l'istituzione del Servizio di osservazione della terra » (6158);

MARTINO e SAVELLI: « Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati » (6159);

MARTINO e SAVELLI: « Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di gestione delle agenzie di collocamento » (6160);

MARTINO e SAVELLI: « Modifiche all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di libera scelta della forma di assistenza sanitaria » (6161);

MARTINO e SAVELLI: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernenti il sostituto d'imposta » (6162);

MARTINO e SAVELLI: « Modifiche agli articoli 303 e 304 del codice di procedura penale, concernenti i termini della custodia cautelare » (6163);

MARTINO e SAVELLI: « Modifiche alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio » (6164);

MARTINO e SAVELLI: « Modifiche all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare » (6165);

MARTINO e SAVELLI: « Modifiche all'ordinamento giudiziario, approvato con

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di separazione delle carriere dei magistrati » (6166);

MARTINO e SAVELLI: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura » (6167);

MARTINO e SAVELLI: « Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, recante ordinamento del Corpo della Guardia di finanza » (6168);

MARTINO e SAVELLI: « Modifiche al testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro » (6169);

MARTINO e SAVELLI: « Nuove disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato » (6170);

MARTINO e SAVELLI: « Abrogazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, recante riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale » (6171);

MARTINO e SAVELLI: « Modifica all'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati » (6172);

MARTINO e SAVELLI: « Abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, in materia di contratti di lavoro a tempo parziale » (6173);

MARTINO e SAVELLI: « Abrogazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di vincoli al licenziamento nelle imprese con più di quindici dipendenti » (6174);

MARTINO e SAVELLI: « Abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, recante disposizioni in materia di estensione del

servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali » (6175);

MARTINO e SAVELLI: « Modifiche al codice di procedura civile e al codice di procedura penale in materia di perentorietà dei termini processuali » (6176);

SIMEONE ed altri: « Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado » (6177);

PECORARO SCANIO: « Modifica all'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, in materia di immodificabilità della destinazione d'uso dei terreni percorsi dal fuoco » (6178).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge di iniziativa regionale.

In data 22 giugno 1999 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Lombardia:

« Norme in materia di polizia regionale e locale e di coordinamento delle Forze di polizia » (6156).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 22 giugno 1999, il deputato Maurizio BALOCCHI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento

penale (Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, n. 3781/99 R.G.N.R.), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 22 giugno 1999, alla pagina 7, seconda colonna, inserire, dopo la ventitreesima riga, la seguente: « *alla I Commissione (doc. VII n. 717)*; ».

PROGETTI DI LEGGE: S. 1388 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIA E ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ MODIFICHE ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 (APPROVATO DAL SENATO) (4493-325-382-406-522-589-901-1089-1842-2036-2087-2341-2460-2550-2680-2818-3262-4466-5008-5173)

(A.C. 4493 — sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Ampliamento dell'autonomia degli enti locali).

1. L'articolo 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — *(Autonomia dei comuni e delle province).* — 1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.

2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie secondo il principio di sussidiarietà. Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, i comuni e le province operano secondo il principio di

sussidiarietà, utilizzando l'intervento di famiglie, associazioni, comunità e imprese private ».

2. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « disciplina la » sono sostituite dalle seguenti: « indica i principi della »;

b) al comma 4, la parola: « determina » è sostituita dalla seguente: « indica »;

c) al comma 7, le parole: « fissa i criteri e le procedure » sono sostituite dalle seguenti: « indica i criteri e fissa le procedure » e le parole: « per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione » sono sostituite dalle seguenti: « per gli atti e gli strumenti della programmazione ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. L'articolo 9, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 è così modificato; le parole da « salvo quanto » sino alla fine del comma, sono sostituite dalle parole: « salvo quanto delegato dallo stesso Ente ad altri soggetti ».

2. 18. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. L'articolo 10, comma 2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 è così modificato; le parole « quale ufficiale di Governo », sono sostituite dalle parole: « quale capo dell'Amministrazione eletto dai Cittadini.

2. 19. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

(A.C. 4493 - sezione 2)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Partecipazione popolare).

1. All'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 1, le parole: « dei cittadini » sono sostituite dalla seguente: « popolare »;

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 »;

c) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole: « Possono essere », è inserita la seguente: « altresì » e la parola: « consultivi » è soppressa;

d) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « di interesse comunale o provinciale ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. - (Partecipazione popolare) - L'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« **ART. 6 - (Partecipazione popolare) - 1.** I comuni valorizzano le libere forme asso-

ciative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 2 agosto 1990, n. 241.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere altresì previsti *referendum* anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i *referendum* di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali».

3. 6. La Commissione

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 3. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: dopo le parole « i comuni » sono aggiunte le seguenti: « e le province » e

3. 1. Garra.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e la parola « consultivi » è soppressa con le seguenti: e dopo la parola « consultivi » aggiungere le seguenti: « ed abrogative »

3. 2. Garra.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) al comma 4, sono soppresse le parole: « di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non ».

3. 5. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) al comma 4, dopo la parola: « articolo » aggiungere la parola: « non »; dopo le parole: « locale e » è soppressa la parola: « non ». parole: « di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non ».

3. 4. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) al comma 4, le parole: « e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto », sono soppresse.

3. 7. Scalia.

(A.C. 4493 — sezione 3)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini).

1. All'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune »;

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « , salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore »;

2. L'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24 ».

3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 4.

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
GARRA 4. 1.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. I consiglieri provinciali possono proporre ricorso al giudice ordinario o amministrativo avverso gli atti e i provvedimenti adottati dagli organi e dagli uf-

fici dell'ente presso il quale svolgono il proprio mandato elettorale, nonché degli enti da questo controllati.

0. 4. 1. 1. Nuccio Carrara.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso con il seguente:

1. Ciascun elettore comunale può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune nel caso in cui il medesimo ente non abbia provveduto direttamente alla tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi legittimi

4. 1. Garra.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) Al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: Le azioni ed i ricorsi di cui al comma 1 sono soggetti ad un deposito forfettario di lire 100.000 al momento dell'iscrizione a ruolo; con il provvedimento che definisce il giudizio è stabilito quale parte debba versare all'erario l'importo complessivo dei bolli non apposti.

4. 2. Moroni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'archiviazione e la conservazione degli atti delle amministrazioni pubbliche appartenenti al comparto di cui al comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2, della legge 223 ottobre 1992, n. 241), costituiscono funzioni pubbliche assoggettate ai principi in materia di procedimento *amministrativo e di diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto*

1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. 3. Michielon, Balocchi, Bampo, Barral, Bianchi Clerici, Cè, Chincarini, Paolo Colombo, Copercini, Fontan, Rodeghiero, Santandrea, Stefani, Vascon, Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla legge 8 giugno 1990, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 4 (Statuti Comunali e Provinciali), comma 2 sono aggiunte in fine le parole: « nonché la gestione dell'archivio comunale ».

4. 4. Michielon, Balocchi, Bampo, Barral, Bianchi Clerici, Cè, Chincarini, Paolo Colombo, Copercini, Fontan, Rodeghiero, Santandrea, Stefani, Vascon, Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 10 (*Compiti del Comune per servizi di competenza statale*), comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo la parola « elettorali » sono inserite le parole: « di archivio ».

4. 5. Michielon, Balocchi, Bampo, Barral, Bianchi Clerici, Cè, Chincarini, Paolo Colombo, Copercini, Fontan, Rodeghiero, Santandrea, Stefani, Vascon, Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 52 (*Segretari Comunali e Provinciali*), comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo la parole « Consiglio » sono inserite in fine le seguenti parole: « è responsabile della tenuta e della vigilanza dell'archivio comunale.

4. 6. Michielon, Balocchi, Bampo, Barral, Bianchi Clerici, Cè, Chincarini, Paolo Colombo, Copercini, Fontan, Rodeghiero, Santandrea, Stefani, Vascon, Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 25 delle legge 8 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente comma: *6-bis.* Tutti i ricorsi regolati dal presente articolo sono soggetti ad un deposito forfetario di lire 100.000 all'atto dell'iscrizione a ruolo. Con la pronuncia il giudice stabilisce altresì a quale delle parti faccia carico il versamento a favore dell'erario dell'importo complessivo dei bolli non apposti.

4. 7. Moroni.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: al comune e alla provincia aggiungere la seguente: inerte.

4. 8. Volontè, Tassone.

Sopprimere il comma 3.

4. 9. Nardini.

(A.C. 4493 — sezione 4)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Interventi per lo sviluppo delle isole minori).

1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, dai comuni interessati, la Comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono

in quanto compatibili, nella prima attuazione, le norme sulle comunità montane.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: dai comuni interessati con le seguenti: dietro richieste dei comuni interessati, da legge regionale.

5. 1. Nardini.

Al comma 1, sopprimere le parole: in quanto compatibili, nella prima attuazione.

5. 2. Massa.

(A.C. 4493 — sezione 5)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni).

1. All'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può

prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corrispondenza di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni costituite ai sensi dell'articolo 26 ».

b) al comma 4, le parole: « di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore » sono sostituite dalle seguenti: « dei comuni » e le parole: « agli eventuali » sono sostituite dalla seguente: « ai »;

c) il comma 5 è abrogato.

2. L'articolo 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. - (*Municipi*). — 1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di cui all'articolo 11, comma 3.

2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione ».

3. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo la parola: « programmi » sono inserite le seguenti: « da essa proposti ».

4. All'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti ».

5. L'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 26 (*Unioni di comuni*). — 1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati ».

6. Dopo l'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

« ART. 26-bis (*Esercizio associato delle funzioni*). — 1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui all'articolo 11, comma 2, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dagli articoli 11, 24 e 26, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) nella disciplina delle incentivazioni:

1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la

corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;

2) prevedono in ogni caso una miglioramento dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;

3) graduano l'entità dei contributi in modo più che proporzionale rispetto al numero dei comuni coinvolti;

b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione ».

7. L'adozione delle leggi regionali di cui all'articolo 26-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 6 del presente articolo, avviene entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei principi enunciati nel citato articolo 26-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale disciplina si applica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta, con proprio decreto, il regolamento per la definizione dei criteri per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Gli articoli 11 e 12, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppressi.

6. 1. Stucchi.

Sopprimere il comma 1.

* **6. 2.** Nardini.

Sopprimere il comma 1.

* **6. 3.** Stucchi.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatta eccezione per le frazioni che distino più di quindici chilometri dal comune madre e che abbiano almeno una popolazione di 3.000 abitanti ».

6. 26. Paolo Rubino, Nardone, Maggi, Rossiello, Domenico Izzo, Ferrari, Gaetano Veneto, Scaltritti, Occhionero, de Ghislanzoni Cardoli, Rava, Vincenzo Bianchi, Angelici, Di Stasi, Rotundo, Di Fonzo, Leccese, Stanisci, Abaterusso, Faggiano, Gaetani, Ruzzante, Pittella, Scarpa Bonazza Buora.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

2. I comuni possono esercitare le funzioni amministrative di cui sono titolari autonomamente o in forma associata con altri enti locali o attraverso la istituzione di

apposite strutture tecniche cui viene affidata la responsabilità dell'intero procedimento amministrativo. Al fine di agevolare il ricorso alla gestione associata delle funzioni, i comuni possono avvalersi di studi e analisi socio-economiche volte alla individuazione di livelli ottimali per l'esercizio delle funzioni amministrative, elaborati dalla regione d'intesa con le rappresentanze degli enti locali che possono anche essere contenuti in un programma di riferimento regionale. La regione, contestualmente all'approvazione del programma di riferimento, individua appositi fondi da destinare all'incentivazione della gestione associata delle funzioni.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.bis Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della conferenza Stato-città ed autonomie locali, un regolamento per disciplinare gli aspetti tecnici ed organizzativi delle strutture tecniche di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 142 del 1990.

6. 24. Piscitello.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6. 4. Stucchi.

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con conseguente aumento dei trasferimenti dallo Stato.

6. 5. Nardini.

Sopprimere il comma 3.

6. 18. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 4.

6. 6. Stucchi.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le spese relative al funzionamento di detti uffici, sono ripartite, proporzionalmente agli utenti interessati ad essi, tra gli enti partecipanti.

6. 7. Nardini.

Al comma 5, capoverso 1, sopprimere le parole: di norma.

6. 8. Nardini.

Al comma 5, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

1-bis - All'unione di comuni il cui territorio coincida con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite a quest'ultima in base a norme comunitarie, nazionali e regionali e la comunità montana è sciolta.

6. 13. Volontè, Tassone.

Al comma 5, capoverso 2, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ed è soggetto a referendum popolare confermativo il cui esito è vincolante.

6. 19. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 5, capoverso 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed è sottoposto a referendum di approvazione da parte delle popolazioni interessate.

6. 9. Stucchi.

Al comma 5, capoverso 2, secondo periodo sostituire le parole: e le corrispondenti risorse *con le seguenti:* . Le corrispondenti risorse sono deliberate, in quota parte, dai consigli dei comuni partecipanti.

6. 10. Nardini.

Al comma 5, capoverso 4, sopprimere le parole: e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

6. 11. Nardini.

Al comma 5, sopprimere il capoverso 5.

6. 21. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 5, capoverso 5, sopprimere le parole: le tasse.

6. 12. Nardini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Con legge regionale è disposta la ricostituzione dei Comuni soppressi in applicazione del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, ancorché la loro popolazione sia inferiore a 10.000 abitanti, quando la ricostituzione sia richiesta da almeno tre quinti della popolazione residente nel territorio del Comune.

6. 22. Balocchi, Alborghetti, Apolloni, Barral, Caparini, Chincarini, Faustini, Martinelli, Rodeghiero, Oreste Rossi, Santandrea, Vascon, Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 6.

6. 14. Stucchi.

Al comma 6 sostituire il capoverso articolo 26-bis con il seguente:

ART. 26-bis.

(Incentivi regionali per l'esercizio associato delle funzioni).

1. Al fine di favorire e stimolare il processo di gestione associata delle funzioni da parte dei comuni e degli altri enti locali, le regioni provvedono con proprie leggi, di intesa con le rappresentanze degli

enti locali, ad approvare il programma di riferimento di cui all'articolo 11 e, contestualmente, ad individuare nel proprio bilancio un fondo di incentivazione finanziaria, nonché appositi strumenti di supporto tecnico, per i comuni che intendono costituire unioni o che intendono dar vita ad altre forme di gestione sovracomunale delle funzioni e dei servizi.

2. Le regioni emanano le norme in questione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine il Governo, entro i successivi 180 giorni, provvede con proprio decreto, sentite le regioni interessate e la conferenza Stato-città-autonomie locali.

6. 23. Piscitello.

Al comma 6, capoverso 1, lettera a), sopprimere il punto 3

* **6. 15.** Nardini.

Al comma 6, capoverso 1, lettera a), sopprimere il punto 3

* **6. 30.** La Commissione.

Al comma 6, capoverso 1, lettera a), punto 3, aggiungere, in fine, le parole: ed all'entità delle popolazioni coinvolte

6. 16. Massa.

Sopprimere il comma 7.

6. 17. Stucchi.

Al comma 8, sostituire le parole: il regolamento per la definizione dei criteri con le seguenti: i criteri.

6. 31. La Commissione.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Nuovi Comuni).

1. All'articolo 11 (*Modifiche territoriali, fusione ed istituzioni di Comuni*), comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente periodo: « In occasione di consultazione per la separazione di una

parte di un territorio di un Comune perché si costituisca in Ente autonomo o si fondi con un altro Comune, partecipano alla consultazione solamente i cittadini di quel Comune residenti nella parte di territorio interessato dalla separazione, salvo che la Legge Regionale preveda esplicitamente modalità differenti.

6. 01. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Ruolo del Sismi nelle indagini sull'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin)

A) Interrogazioni:

LEONI e CAMPATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sono passati più di cinque anni dall'uccisione a Mogadiscio della giornalista Ilaria Alpi e dell'operatore Miran Hrovatin;

dai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla cooperazione, da indagini giornalistiche, dall'impegno costante di Giorgio e Luciana Alpi, genitori di Ilaria, sembra emergere che il movente del duplice omicidio sia legato all'attività di inchiesta che la giornalista stava svolgendo sulla cooperazione italiana con la Somalia e sulla contiguità con i traffici illeciti di armi e droga;

al processo per l'omicidio dei due giornalisti, in corso a Roma, sono state rese dichiarazioni e testimonianze inquietanti come quelle del signor Giancarlo Marocchino, imprenditore italiano presente in Somalia da diversi anni, che ha dichiarato di conoscere la vera identità degli assassini di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin (udienza del 9 giugno 1999);

lo stesso Giancarlo Marocchino in un'intervista al settimanale *Famiglia Cristiana* ha dichiarato di essere stato « avvicinato da un agente del Sismi, il quale mi

disse di lasciar perdere, di non occuparmi della vicenda perché sarebbe stata comunque dimenticata »;

non è la prima volta, a proposito del duplice omicidio di Mogadiscio, che appaiono, in un ruolo ancora da chiarire, il Sismi e i suoi dirigenti;

nell'udienza del già citato processo di Roma del 27 aprile 1999 il generale Enzo Piperni, Capo di Stato Maggiore fino al dicembre 1994, ha dichiarato che tutte le informative in possesso dei Servizi venivano inoltrate alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ha sostenuto che esisteva in Somalia in quegli anni una struttura operativa del Sismi, dotata anche di una sezione dedicata al traffico d'armi, a capo della quale era il colonnello Luca Rajola Pescarini;

sembrerebbe esistano informative del Sismi relative ai giorni dell'assassinio della Alpi e di Hrovatin e a quelli successivi (ne hanno dato notizia i settimanali *Diario e Famiglia Cristiana*);

dell'esistenza di queste informative non fu data comunicazione alla Commissione parlamentare di inchiesta e in una di esse, scritta a mano da Alfredo Todisco, agente del Sismi presente a Mogadiscio nei giorni dell'agguato alla Alpi e a Hrovatin, datata 21 marzo 1994, veniva cancellata una frase in cui si sosteneva che Ilaria Alpi aveva avuto minacce di morte;

Luca Rajola Pescarini, oggi generale, nell'udienza del 24 maggio 1999 del pro-

cesso su citato, ha riconosciuto quell'informativa ma non ha saputo dare spiegazioni sulle cancellature —:

come mai la struttura operativa del Sismi a Mogadiscio non abbia saputo raccogliere e fornire informazioni utili sulla vicenda, quali siano le valutazioni del Governo sui fatti sopra riportati e quali iniziative intenda assumere per favorire il raggiungimento della verità su esecutori, moventi e mandanti dell'omicidio di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin. (3-03951)

(22 giugno 1999).

(Sezione 2 – Incidente del traforo del Monte Bianco)

CAVERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il giudice istruttore del tribunale di Bonneville, *monsieur* Guesdon, incaricato delle indagini sul tragico incidente avvenuto il 24 marzo 1999 all'interno del traforo del Monte Bianco ha deciso di effettuare nel traforo, nel corso del prossimo mese di settembre, la ripetizione dell'evento, dando fuoco ad un autocarro dello stesso tipo e con lo stesso carico di quello che aveva il camion belga il quale, autoincendiandosi, provocò l'inizio della tragedia;

la notizia suscita grave preoccupazione, per le gravi conseguenze che un tale esperimento, qualora fosse realizzato, sarebbe destinato a provocare, tanto più a fronte della inattendibilità dei risultati conseguibili —:

quali valutazioni dia il Governo sulla situazione della riapertura del traforo del Monte Bianco e se non si ritenga necessario sollevare il problema con il Governo francese, per evitare che l'eventuale ricostruzione dell'incidente dilati i tempi di riapertura e di messa in sicurezza del traforo del Monte Bianco. (3-03952)

(22 giugno 1999).

(Sezione 3 – Situazione economico-finanziaria italiana con riferimento ai parametri di Maastricht)

PAGLIARINI e CAVALIERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato a mezzo stampa, ieri l'onorevole Romano Prodi ha testualmente dichiarato che « se l'Italia non cambia in modo radicale, l'Euro, che è una grande opportunità, può diventare la nostra condanna »;

già nel 1998 l'Italia nella sostanza non ha rispettato il trattato di Maastricht; il Governo ha dichiarato, infatti, che il rapporto deficit/Pil è stato del 2,7 per cento, ma questo è successo solo perché nel 1998 abbiamo pagato e contabilizzato solo 11 mesi di pensioni; questa acrobazia contabile ha fatto risparmiare ai conti del 1998 circa 7.000 miliardi, senza i quali non avremmo rispettato il parametro del trattato di Maastricht; oltre a questo dato, il Governo è a conoscenza che ce ne sono anche molti altri;

il Governo continua a dire che i conti pubblici sono stati risanati, ma anche questa non è una informazione corretta ed onesta, perché il cosiddetto « risanamento » è stato ottenuto per circa il 67 per cento con l'aumento della pressione fiscale, per il 30 per cento grazie alla diminuzione dei tassi di interesse, che sono diminuiti in tutto il mondo e quindi sono diminuiti anche da noi, e per il rimanente 3 per cento (al netto delle nuove spese per Banco di Napoli, Sicilcassa, Giubileo, eccetera), con il taglio di trasferimenti ai comuni e agli enti locali;

il Governo continua a dire che la pressione fiscale sta diminuendo e che è in linea con quella degli altri Paesi membri dell'Unione europea: anche questa è una dichiarazione mistificante; la nostra pressione fiscale ufficiale, infatti, è di circa il 44 per cento, formalmente in linea col resto d'Europa, ma nel 100, che è il Pil, l'Istat ha inserito anche la stima del nero e dell'eco-

nomia sommersa, che dopo la Grecia è la più alta dell'Unione europea; questo significa che quelli che in Italia pagano le tasse di fatto sopportano una pressione fiscale ben superiore alla media europea, con le conseguenze sul mercato interno, sugli investimenti e sulla competitività delle nostre imprese che sono sotto gli occhi di tutti;

la conseguenza di tutto questo è che da 3 anni l'Italia è sempre l'ultima nella classifica dell'incremento del Pil, vale a dire della ricchezza, dei 15 Paesi membri dell'Unione europea; nel 1998, nel penultimo Stato dopo di noi, in Danimarca, la ricchezza è aumentata del 2,4 per cento vale a dire del 71 per cento più che da noi —:

cosa intenda fare il Governo per evitare questa condanna, questa fosca ma assolutamente ragionevole previsione sulla quale la Lega Nord per l'Indipendenza della Padania sta cercando da anni di richiamare l'attenzione dei Governi e del Parlamento. (3-03953)

(22 giugno 1999).

(Sezione 4 — Trattamento del collaboratore di giustizia Salvatore Cancemi)

FRAGALÀ, SELVA e ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

si è verificato dinanzi la Corte di assise di Caltanissetta un ennesimo scandaloso episodio di uso strumentale e politico dei collaboratori di giustizia, avendo il cosiddetto pentito Salvatore Cancemi insinuato, all'indomani della vittoria elettorale del capo dell'opposizione Silvio Berlusconi, una sua responsabilità nelle stragi di Capaci e di via D'Amelio;

si determina un uso talmente strumentale a fini politici di alcuni collaboratori di giustizia, come nel caso di Cancemi, dichiarato inattendibile in innumerevoli sentenze, da sollevare, come riportato nel

Corriere della Sera del 20 giugno 1999, le critiche di un esponente istituzionale come il presidente della Commissione Antimafia senatore Ottaviano Del Turco, nonché, sul medesimo fenomeno dell'utilizzazione dei pentiti, le dichiarazioni del massimo rappresentante degli apparati giudiziari di contrasto alla mafia dottor Pierluigi Vigna che, in dichiarazioni riportate dal *Giornale di Sicilia* del 20 giugno 1999, ha dichiarato che « quando uno viene a riferire cose importanti dopo tanto tempo, c'è il rischio che si trasformi in una sorta di consulente, in un mafiologo, il che non è la sua funzione » —:

quanti siano i pentiti e i loro familiari attualmente protetti e pagati dallo Stato, e, in particolare, riprendendo le domande del senatore Del Turco, quale sia il programma di protezione relativo a Salvatore Cancemi, se sia libero o sottoposto a misure restrittive e se riceva contribuzioni da parte dello Stato. (3-03954)

(22 giugno 1999).

(Sezione 5 — Decreto legislativo in materia sanitaria)

CUCCU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo del Ministro Bindi sulla riforma sanitaria ha gettato nel più completo caos tutto il settore sanitario;

si tratta di un provvedimento dirigista e statalista, in quanto tutte le decisioni strategiche ed organizzative verranno prese dallo stesso Ministro annullando di fatto il processo di riforma in senso federalista e violando i principi costituzionali;

tale riforma costerà allo Stato tra i 10 ed i 15.000 miliardi, togliendo, inoltre, la libertà di cura ai malati ed ai medici e ledendo, infine, il diritto all'esercizio della professione —:

quali urgenti iniziative intenda adottare alla luce del fatto che il decreto le-

gislativo è, ad avviso dell'interrogante, viziato da illegittimità e da incostituzionalità, dal momento che sottrae poteri alle regioni che hanno competenza primaria in questa materia, viola i diritti individuali dei cittadini e penalizza, addirittura, le fasce più deboli della società. (3-03955)

(22 giugno 1999).

(Sezione 6 – Situazione dei campi nomadi)

FRONZUTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nelle notti di venerdì 18 e sabato 19 giugno 1999 ben sei campi nomadi di Napoli-Scampia sono stati dati alle fiamme o saccheggianti causando la fuga dei loro abitanti in altre province della Campania o in altre regioni;

si calcola che i *rom* in Italia siano circa 130 mila, dislocati in tutto il Paese, quasi sempre in campi improvvisati e fatiscenti ai margini delle grandi città, dove il controllo delle autorità è pressoché inesistente e dove trovano rifugio microcriminali ed individui senza alcun permesso di soggiorno;

questo stato di continua precarietà crea sospetto e paura nei cittadini residenti divenendo motivo di esasperazione e sfiducia nei confronti dello Stato —:

se quanto avvenuto a Napoli-Scampia sia un grave atto di intolleranza o non ci sia anche una matrice camorrista per interessi sui terreni occupati dai *rom*; e come il Governo intenda affrontare più in generale il problema dei campi nomadi onde evitare che, da un lato, si creino sacche di criminalità e dall'altro focolai di razzismo. (3-03956)

(22 giugno 1999).

(Sezione 7 – Ritardi nell'erogazione degli aumenti delle pensioni sociali)

SAIA e MAURA COSSUTTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 449 del 23 dicembre 1998 (finanziaria 1999) prevede l'aumento di lire 100.000 mensili per le pensioni sociali;

tale aumento in molte sedi provinciali non è stato ancora corrisposto da parte dell'Inps, sulla base di giustificazioni inaccettabili —:

quali siano i motivi di tali ingiustificati ritardi e cosa intenda fare il Governo per far sì che l'Inps proceda all'immediata corresponsione dell'aumento ai titolari di pensioni sociali minime, per i quali tale aumento è assolutamente indispensabile. (3-03957)

(22 giugno 1999).

(Sezione 8 – Interventi post-bellici nell'area balcanica)

CERULLI IRELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la strategia politica del Governo italiano — volta sempre ad operare in una linea di sostanziale fedeltà alla Nato e contemporaneamente a costruire il dialogo politico e diplomatico per raggiungere la pace — si è dimostrata vincente;

attualmente è stata costituita una forza di pace per il Kosovo sotto il controllo Onu (Kfor);

il grande successo conseguito dalla missione Arcobaleno ha dimostrato la forte capacità operativa del nostro Paese in una operazione umanitaria che in Albania ed in Italia si è imposta all'attenzione di tutte le altre Nazioni;

l'opera di riedificazione non può riguardare soltanto interventi di carattere

strutturale, ma deve estendersi, con uno sforzo di intelligente comprensione della cultura e della storia di quella terra, ad un impegno volto a rivitalizzare le condizioni di pacifica convivenza civile attraverso la valorizzazione dei percorsi formativi, il potenziamento dell'esercizio dell'autonomia locale e dell'autogoverno, nonchè mediante il sostegno a validi percorsi culturali e sociali —:

quali interventi abbia in programma per realizzare un valido contributo complessivo del nostro Paese comprendendo in esso la ricostruzione del Kosovo, secondo le linee esposte in premessa, l'adozione di un piano di rimpatrio dei profughi kosovari, ora ospitati nei vari Paesi europei, specificando i tempi e le modalità dell'operazione, nonchè eventuali misure in merito agli aiuti per la ricostruzione del territorio serbo. (3-03958)

(22 giugno 1999).

(Sezione 9 — Iniziative per la riforma dello Stato sociale)

ORLANDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Presidente del Consiglio ha annunciato di voler avviare una seconda fase del suo Governo incentrata su scelte coraggiose per una riforma equa e produttiva dello Stato sociale (*welfare*);

tali scelte saranno compiute non imponendo nuovi sacrifici agli italiani, ma attraverso l'innovazione e l'apertura di nuove opportunità;

questi orientamenti ispireranno il documento di programmazione economica e finanziaria che il Governo presenterà a fine mese al Parlamento;

i problemi da risolvere appaiono enormi per dimensioni e difficili strutturalmente: primi fra tutti, la spesa previdenziale, che rischia di bloccare ogni prospettiva di innovazione e sviluppo, e l'entità della disoccupazione che nel Mezzogiorno cresce anche in proporzione diretta ai ritardi delle grandi infrastrutture da tempo individuate e promesse;

il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica intende riproporre alla Commissione europea la riduzione dell'Irpeg al sud, per incentivare l'apertura di nuove industrie nelle regioni meridionali —:

come intenda favorire un approccio costruttivo a questi problemi, dopo aver escluso di poter accrescere la spesa pubblica per l'occupazione (modello Jospin), a causa dell'ancora enorme debito pubblico e della perdurante debolezza della nostra struttura statale. (3-03959)

(22 giugno 1999).

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Modalità di svolgimento dell'elezione del presidente della Croce Rossa Italiana nell'aprile 1998)

A) Interpellanza e interrogazioni:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della sanità, per sapere – premesso che:

nel corso dell'assemblea generale della Croce rossa italiana è stato eletto il presidente dell'associazione, dopo diciotto anni di commissariamento della stessa;

l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al comma 3, prevede, tra le strutture in cui si articola l'associazione, il presidente nazionale, che viene eletto dall'assemblea generale nel proprio seno;

l'articolo 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1997, n. 110, recante approvazione del nuovo statuto dell'associazione italiana della Croce rossa italiana, stabilisce che l'assemblea generale elegge il presidente generale;

il consiglio nazionale dei volontari del soccorso della Croce rossa italiana, nella sua ultima seduta, tenutasi il 25 aprile 1998, ha approvato all'unanimità una mozione in cui si denuncia l'impossibilità di dibattere, nel corso dell'assemblea generale, tra i membri del collegio, l'ipotesi di ineleggibilità del commissario straordinario uscente che, presiedendo la seduta,

avrebbe rifiutato di dare la parola ai presenti fino al termine delle operazioni elettorali;

l'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 riconosce all'associazione qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che, in quanto tale, soggiace alla disciplina giuridica prevista per gli enti pubblici;

va sottolineato, inoltre, l'alto rilievo dei compiti conferiti all'associazione medesima, finalizzati precipuamente alla diffusione e promozione dei principi umanitari, e il criterio esclusivamente volontaristico su cui si basano i contributi e le prestazioni dei soci, nonché la gratuità delle cariche assunte all'interno di essa –:

se sia vero che il procedimento di elezione del presidente, nel corso dell'assemblea generale dell'aprile del 1998, si sia svolto difformemente alle norme che lo regolano, considerando la necessità che l'attività degli organi in cui si articola la struttura dell'associazione sia fondata su canoni di legittimità e trasparenza, nel rispetto assoluto del principio democratico.

(2-01158)

« Taradash ».

(28 maggio 1998).

TARADASH. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere – premesso che:

l'assemblea generale dell'associazione nazionale della Croce rossa italiana il 4

aprile 1998 ha eletto il presidente generale dopo un commissariamento durato per oltre 15 anni;

con interpellanza 2-01158 del 28 maggio 1998, in relazione alla quale non è pervenuta alcuna risposta, si chiedeva al Ministro interrogato se fosse vero che il procedimento di elezione del presidente si fosse svolto in difformità alle norme che lo regolano, considerando la necessità che l'elezione degli organi in cui si articola la struttura dell'associazione, per l'alto rilievo dei suoi compiti e il criterio volontaristico su cui si basano i contributi e le prestazioni dei soci, sia fondata su canoni di legittimità e trasparenza, nel rispetto assoluto del principio democratico;

il 16 luglio 1998 l'esecutivo dei volontari del soccorso, una delle componenti più attive dell'associazione, composto dall'avvocato Gian Galeazzo Monarca, dal dottor Massimo Barra e dal ragioniere Vincenzo Scognamiglio, ha presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento della delibera di elezione del presidente generale, sottolineando come la affermata invalidità « comporta in primo luogo ed inevitabilmente un grave stato di incertezza, compromette evidentemente l'immagine dell'ente e la sua attività, fondata integralmente sull'apporto disinteressato, spontaneo e gratuito di oltre 100.000 volontari »;

il dottor Massimo Barra, ispettore nazionale dei volontari del soccorso (circa 60 mila persone) e responsabile di Villa Maraini che si occupa del recupero dei tossicodipendenti, ha denunciato la « gestione fallimentare e un deficit di 80 miliardi di lire l'anno » dei comitati di Roma, Napoli e Palermo « i cui bilanci penalizzano fortemente il resto dell'associazione, sottraendo le risorse che potrebbero finanziare lo sviluppo » e le attività riguardanti « l'emergenza profughi e rifugiati. Emergenze sociali come droga, Aids, prostituzione;

alzheimer, ammalati mentali ed emarginati, protezione civile in senso ampio, non con interventi di *bricolage* » —:

se non ritenga opportuno adottare tutte le iniziative di sua competenza al fine di rimuovere lo stato di incertezza in relazione alle modalità di elezione del presidente nazionale e di verificare la economicità e la trasparenza della gestione delle risorse e la razionalità nell'utilizzo di esse in relazione alle prioritarie finalità istituzionalmente perseguite dalla Croce rossa italiana. (3-03172)

(16 dicembre 1998).

SELVA e CARLO PACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la Croce rossa è una organizzazione internazionale che opera in tutto il mondo a favore di chi soffre;

mira a proteggere la salute e la vita nonché a far rispettare la persona umana, favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione ed una pace durevole tra tutti i popoli, è indipendente e ausiliare dei poteri pubblici nelle loro attività umanitarie;

nelle modalità di svolgimento dell'assemblea generale dell'aprile 1998 della Croce rossa italiana sono state riscontrate delle anomalie, non essendo stata data la possibilità a molti partecipanti di intervenire nel dibattito sull'elezione del presidente —:

quali provvedimenti si intendano assumere affinché l'ente pubblico Croce rossa rientri nella legalità e la sua gestione venga affidata ai suoi soci come previsto dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, dallo statuto della Croce rossa italiana e dal regolamento elettorale. (3-02419)

(27 maggio 1998).

(Sezione 2 – Impiego di antibiotici come additivi nei mangimi animali)

B) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, ed i Ministri della sanità e per le politiche agricole, per sapere – premesso che:

il 15 per cento delle 10.000 tonnellate di antibiotici prodotti ogni anno nell'Unione europea è destinato ad accelerare la crescita degli animali allevati in modo intensivo;

negli ultimi dieci anni la Commissione europea ha proibito l'uso di quindici antibiotici come additivi nei mangimi in seguito al riconoscimento del rischio di una vera e propria « minaccia microbiologica », giacché l'assunzione indiretta da parte dell'uomo di tali antibiotici, impiegati abitualmente nell'alimentazione di animali, ha provocato un abbassamento delle difese immunitarie umane rispetto ad agenti patogeni;

in un recente numero della rivista « New England Journal of Medicine » pubblicata negli Stati Uniti d'America si afferma che lo stafilococco aureo, una delle specie batteriche più diffuse e pericolose, responsabile di setticemie e polmoniti, ha sviluppato un nuovo ceppo resistente all'antibiotico tradizionalmente usato per debellarlo, mentre alla fine del 1998 in Brasile un enterococco fecale, un tempo considerato vulnerabile agli antibiotici, ha provocato diverse vittime;

nelle prime settimane di febbraio in Italia sono morti quattro bambini uccisi dall'influenza, ricoverati in ospedale successivamente all'impennata dei sintomi non più governabili; le giovani vittime tutte di età inferiore ai 10 anni erano state vanamente ricoverate a Palermo ed a Torino;

negli ospedali italiani la percentuale degli stafilococchi resistenti alla meticillina

è più alta che in Paesi come Francia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Grecia ed Austria, mentre in Svezia, dove da dieci anni gli antibiotici sono vietati nei mangimi animali, la resistenza è vicina allo zero;

il direttore del gruppo di lavoro sulle malattie infettive dell'Organizzazione mondiale della sanità, Daniel Heymann, ha dichiarato in un'intervista pubblicata sull'inserto *Il Venerdì della Repubblica* del 12 febbraio 1999: « L'impiego scriteriato che si continua a fare degli antibiotici potrebbe provocare l'apparizione di nuove malattie o la ricomparsa di antiche malattie; ci troviamo di fronte a batteri sempre più aggressivi ed evoluti. La cosa è dovuta al cattivo uso che ne abbiamo fatto: dall'autoprescrizione all'inosservanza della terapia e all'aggiunta nei mangimi animali degli stessi antibiotici usati nelle terapie umane. In questo modo i batteri senza difese muoiono ma il ceppo mutante sopravvive e si rinforza; lo scorso anno negli U.S.A. ci sono state infezioni di batteri multiresistenti quali il gonococco, responsabile della blenorragia o il pneumococco, che è all'origine della polmonite, mentre da qualche anno negli ospedali europei si sono manifestate infezioni da germi irriducibili, contro i quali nessun antibiotico funziona. »;

dagli anni ottanta non esistono nuove famiglie di antibiotici ma solo vecchie molecole ricombinate, ottenute modificando le sostanze conosciute, cosicché i 250 diversi farmaci disponibili oggi in commercio, appartengono ad appena una decina di famiglie di antibiotici, ognuna dei quali agisce su una struttura diversa del batterio; tale circostanza rende sempre più difficile curare i malati giacché, essendo le resistenze specifiche ad ogni famiglia, quando esse si manifestano coinvolgono tutte le sottospecie di antibiotici;

la ricerca per lo sviluppo di nuovi antibiotici è molto costosa e comporta grossi rischi economici perché, una volta scoperto un nuovo farmaco, le case farmaceutiche non sanno se potranno recuperare i soldi investiti prima che si sviluppino le resistenze; va infatti ricordato che,

nel caso della penicillina, il primo antibiotico scoperto da Fleming nel 1928, ed immesso in commercio nel 1942, le prime resistenze apparvero tre anni dopo e nel 1955 negli ospedali inglesi il 59 per cento dei ceppi di alcuni batteri gli manifestavano resistenza;

per mantenere alta l'efficacia degli antibiotici gli esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità ed il professor Bassetti, direttore dell'Istituto delle malattie infettive e tropicali dell'università di Genova, consigliano di usare gli antibiotici solo quando necessario, eliminando l'autoprescrizione e combattendo l'inosservanza della terapia, e soprattutto evitando nel modo più assoluto sovrapposizioni tra gli antibiotici usati come additivi nei mangimi animali e quelli in commercio per le terapie umane, dal momento che per esempio la salmonella che attacca i polli è resistente a molti antibiotici aggiunti nei mangimi e quindi il batterio che viene trasmesso all'uomo resta ovviamente resistente;

seguendo le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, l'Unione europea ha recentemente deciso di vietare nella zootecnia l'impiego di quattro antibiotici somministrati all'uomo; di fronte alla preoccupazione di molti paesi sul possibile aumento dei costi della zootecnia causati dal bando è possibile citare l'esempio della Svezia, dove da dieci anni hanno abolito gli antibiotici semplicemente migliorando l'igiene negli allevamenti, con la conseguenza che in quel Paese esistono meno ceppi resistenti di altrove;

va ritenuta prioritaria la tutela della salute umana rispetto ad altre esigenze, come ad esempio l'esigenza di non privare le aziende produttrici di antibiotici del 15 per cento circa del proprio fatturato proveniente dal commercio dei prodotti nel settore zootecnico —;

se non ritengano opportuno ed urgente vietare nel nostro Paese la commer-

cializzazione e l'impiego di antibiotici come additivi nei mangimi animali.

(2-01677) « Galletti, Procacci ».
(3 marzo 1999).

(Sezione 3 – Brevetto per la produzione di somatostatina da parte della ditta Therapicon)

C) Interrogazione:

VOLONTÈ. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

l'Istituto chimico-farmaceutico Therapicon, diretto dal dottor Paolo Veronesi, ha messo a punto la propria somatostatina che potrà essere venduta in farmacia al prezzo di lire 86 mila contro le 410.900 lire dei prodotti concorrenti attualmente in commercio;

con una lettera inviata in data 16 gennaio 1998 si informava il Ministro interrogato del deposito del brevetto relativo al prodotto —:

se non ritenga opportuno, nell'interesse pubblico, verificare in tempi rapidissimi la documentazione scientifica che l'Istituto Therapicon ha consegnato secondo quanto stabilito dall'iter procedurale per l'approvazione, e se non ritenga necessario verificare le cause di una così forte divergenza di prezzi tra la somatostatina prodotta dall'Istituto summenzionato e quella prodotta dalle altre case farmaceutiche. (3-01875)

(20 gennaio 1998).

(Sezione 4 – Prestazioni mediche a pazienti sieropositivi)

D) Interrogazione:

RUZZANTE e CHIAVACCI. — *Ai Ministri della sanità e per la solidarietà sociale.*
— Per sapere — premesso che:

l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana, nel suo primo comma,

prevede che « la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti »;

l'articolo 3 prevede che « tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana... »;

appare pertanto chiaro e inequivocabile dalla Costituzione e dalle leggi vigenti anche per i cittadini sieropositivi al virus Hiv il diritto alla cura e alla salute;

diverse denunce presentate dalla « Lila », dall'« Anlaid », da altre associazioni e da singoli pazienti sieropositivi, e riportate su organi di informazione nazionali e locali, dimostrano che quanto sancito sul piano del principio non avviene poi nella realtà. In particolare vengono rifiutate, con mille pretesti, l'assistenza e le cure dentistiche nei confronti di pazienti sieropositivi sia da ambulatori e strutture private, sia da ambulatori e studi dentistici convenzionati con le Asl;

alcuni anni fa della questione se ne occupò anche la Rai: in un servizio realizzato a Padova attraverso una *candid camera* si dimostrò come i pazienti per i quali erano stati fissati appuntamenti presso studi dentistici, nel momento in cui si dichiaravano sieropositivi, perdevano il diritto alla cura, all'intervento e all'assistenza;

ad ulteriore dimostrazione di questa realtà, in alcune città sono stati realizzati, all'interno dei Sert e all'interno dei reparti di malattie infettive, dei laboratori dentistici specifici per tossicodipendenti, ex tossicodipendenti, o per sieropositivi —:

se siano a conoscenza di questa situazione;

se non ritengano assai rischiosa questa forma di ghettizzazione ed isolamento nei confronti dei sieropositivi che potrebbero essere spinti, per garantirsi le cure, a non dichiararsi più tali e se non ritengano che la deontologia medica e professionale dovrebbe impedire comportamenti di questo tipo e dovrebbe garantire invece, a norma della Costituzione, l'assistenza e la cura per tutti;

se siano garantite negli studi dentistici tutte le norme igieniche (compresa l'accurata sterilizzazione degli strumenti di lavoro) nei confronti dei pazienti e nei confronti del personale medico e paramedico;

quali azioni intendano attivare per garantire le cure dentistiche e non nei confronti dei pazienti sieropositivi per tutelare la loro salute, la loro incolumità ma soprattutto la loro dignità. (3-02167)

(1° aprile 1998).

(Sezione 5 — Organizzazione delle ASL e delle aziende ospedaliere nel Lazio)

E) Interrogazione:

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante « Norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria » prevede, nell'organizzazione delle Usl, la loro articolazione in distretti sanitari;

la regione Lazio, in attuazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 18 del 16 giugno 1994, recante « Disposizioni per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502... » ha emanato direttive per l'organizzazione ed il funzionamento delle Usl e delle Aziende ospedaliere

(delibera della giunta regionale n. 5235 del 5 luglio 1994 e delibera della giunta regionale n. 3140 del 19 aprile 1995);

nelle citate direttive i distretti sanitari sono definiti « articolazioni territoriali, organizzativi e funzionali delle Usl, con caratteristiche d'autonomia economica finanziaria, contabile e gestionale » e a loro sono attribuite specifiche competenze in materia di prestazione, prevenzione, diagnosi, cura e medicina legale, nell'ambito dell'assistenza di base e specialistica territoriale;

nelle citate delibere regionali, le linee d'attività a livello distrettuale risultano essere quelle d'assistenza medico generica e pediatrica, attività di primo intervento sanitario, assistenza specialistica di base, assistenza psichiatrica, assistenza medico farmaceutica, a breve termine, ai tossicodipendenti, assistenza medico terapeutica riabilitativa ai portatori di handicap, assistenza domiciliare, assistenza farmaceutica, assistenza integrativa e protesica, rilascio di certificazioni sanitarie, ivi comprese quelle medico legali, attività medico legali in materia di polizia urbana (limitatamente alle aree extraurbane) ed attività di riconoscimento dell'invalidità civile, prevenzione e educazione sanitaria, guardia medica, assistenza socio sanitaria;

quasi tutte le linee d'attività più importanti sono state sottratte alla competenza dei distretti e sono state affidate ai seguenti dipartimenti: dipartimento del farmaco, dipartimento degli anziani, dipartimento assistenza sanitaria territoriale, dipartimento delle dipendenze e dipartimento di medicina legale;

tale operazione gestionale non solo non ha arrecato alcun beneficio ai cittadini, ai quali era stata promessa una « sanità alle loro porte », ma ha creato a giudizio dell'interrogante una struttura faraonica, utile solo a chi dovrà collocare presenze dirigenziali ingombranti;

il costo di questa architettura gestionale graverà sulle tasche dei contribuenti, che non ne trarranno alcun vantaggio assistenziale, ma continueranno a constatare, con amarezza, che nulla è cambiato rispetto al passato e che i loro diritti costituzionali vengono ignorati e beffati —:

quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato, dopo aver verificato quanto evidenziato in premessa, per impedire che la regione Lazio continui ad ignorare o a far finta di non sapere di simili vergogne che implicherebbero la revoca dell'incarico ad un direttore generale immeritevole di una conferma contrattuale da parte della medesima.

(7 luglio 1998).

(3-02607)